

INVALIDITA' ED INABILITA': COME FUNZIONA?

INPS, di norma, formula il giudizio negativo sulle istanze di riconoscimento della invalidità e della inabilità con la seguente espressione:

Non sono risultate infermità tali da determinare una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222);

La richiesta di assegno di invalidità - richiesto in via subordinata, non è stata accolta in quanto non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222).

La legge prevede che contro provvedimento negativo possa essere inoltrato ricorso amministrativo al Comitato Provinciale entro 90 giorni dalla data di ricezione dello stesso (art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88¹).

Occorre innanzi tutto chiarire i diversi concetti di Invalidità e di inabilità.

INVALIDITA'	INABILITA'
Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 1 ²	Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2 -
Si considera <u>invalido</u> l'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.	Si considera <u>inabile</u> ... l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
IN ESTREMA SINTESI	
E' INVALIDO COLUI LA CUI CAPACITA' DI LAVORO, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo.	E' INABILE COLUI IL QUALE A causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi <u>nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.</u>
COME HA INTERPRETATO LA NORMA LA CORTE COSTITUZIONALE E LA CORTE DI CASSAZIONE	
L'assegno ordinario di invalidità L'assegno ordinario è una prestazione monetaria a cadenza mensile che viene erogata ai soggetti invalidi parziali per i quali sia accertata una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti in misura superiore ai 2/3 e, conseguentemente, la capacità lavorativa residua sia ridotta a meno di 1/3. Per poter usufruire della prestazione economica è richiesto che il soggetto sia iscritto all'Inps da almeno 5 anni e abbia versato almeno 3 anni di contributi, pari a 156 settimane, nel quinquennio precedente. Poiché il grado di invalidità è connesso alla capacità di lavoro e questa può variare con il trascorrere del tempo (anche in positivo con una graduale assuefazione alla menomazione), l'assegno ordinario di invalidità ha una durata di 3 anni, alla fine dei quali può essere rinnovato previa sottoposizione a nuova visita medica. Dopo il terzo rinnovo consecutivo la prestazione viene ad assumere carattere definitivo. La prestazione non è reversibile ai superstiti. Al raggiungimento dei 65 anni per gli uomini e dei 60 per le donne l'assegno di invalidità si trasforma, in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni, in pensione di vecchiaia. Al fine dell'anzianità contributiva i periodi nei quali si è riscosso l'assegno in questione pur non lavorando risultano comunque utili.	L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO Art. 5 Assegno mensile per l'assistenza personale e continuativa ai pensionati per inabilità. Ai pensionati per inabilità, che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, spetta, con la stessa decorrenza della domanda di cui al comma successivo, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

1

2

<p>La metodologia medico-legale applicata all'accertamento dell'invalidità pensionabile (ex L.222/84) comporta l'individuazione sistematica di due componenti:</p> <p>a) L'elemento causale: rappresentato dall'alterato stato di salute, dovuto ad infermità o difetti fisici o mentali;</p> <p>b) L'elemento professionale - consequenziale: riduzione del potenziale energetico individuale nel lavoro svolto e in attività lavorative consone e confacenti alle attitudini personali ed alle capacità tecnico-professionali</p>	<p>REQUISITI PER IL DIRITTO</p> <p>Riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100% accompagnata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un'assistenza continua; - Spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni reddituali; - L'indennità NON è incompatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa. <p>Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano ricoverati gratuitamente in istituto; - percepiscano un'analogo indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
<p>La valutazione medico-legale dell'alterato stato di salute:</p> <p><i>CORTE DI CASSAZIONE – Sezione Lavoro – sentenza n. 22737 del 4/10/2013.</i></p> <p><i>Il CTU, ove si trovi a valutare in tema di invalidità pensionabile e particolarmente di assegno ordinario di invalidità, non può utilizzare, neppure come riferimento né le tabelle utilizzate per l'invalidità civile (DM 05/02/1992) né altre tabelle, essendo queste tabelle "fisse", solo mediamente indicative; una valutazione effettuata sulla scorta di tali indicazioni tabellari infatti non può, con certezza, indicare la reale incidenza funzionale delle infermità sulle capacità lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini.</i></p> <p><i>CORTE DI CASSAZIONE – sezione lavoro – sentenza n. 23082/2011 «... quando viene in questione la legittimità della revoca dell'assegno disposta dall'INPS, deve raffrontarsi la situazione esistente all'epoca del precedente accertamento giudiziale con quella ricorrente al momento della revoca per verificare se effettivamente vi è stato un miglioramento nello stato di salute dell'assicurato o comunque un recupero della capacità di guadagno del medesimo, derivante da un proficuo e non usurante riadattamento lavorativo in attività confacenti alle sue personali attitudini (Cass. 22 marzo 2001 n. 4159) ...»</i></p> <p>VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ DI LAVORO IN OCCUPAZIONI CONFACENTI ALLE ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO:</p> <p><i>Consiste nell'individuare caso per caso quale sia il lavoro che più si addice allo stato patologico ed alla personalità del lavoratore minorato ed in riferimento ad esso stabilire il grado di riduzione permanente della capacità lavorativa.</i></p> <p><i>Il riferimento alla riduzione della capacità lavorativa in attività confacenti alle attitudini del soggetto, fa sì che la valutazione della invalidità non è ancorata a un dato puramente biologico, ossia alla pura e semplice capacità di lavoro astrattamente considerata, ma è necessario, per determinare correttamente il grado di invalidità, avere riguardo alla possibilità di svolgere attività compatibili in concreto realizzabili dal soggetto, tenuto conto del mercato del lavoro o comunque di una concreta esplicazione delle energie lavorative, ossia di un proficuo inserimento in occupazioni anche diverse da quelle espletate precedentemente, ma confacenti. Ove pertanto in sede d'accertamento del grado d'invalidità è accertata l'impossibilità di svolgere le mansioni svolte, bisogna comunque valutare quale possano essere le altre attività consone all'attitudine</i></p>	<p>La capacità lavorativa</p> <p>Il danno funzionale permanente è riferito alla capacità lavorativa generica cioè come potenziale validità psico fisica del soggetto in grado di produrre reddito.</p> <p>Art. 1 co. 1 D.M. 5/2/92 e Art. 1 co. 3 ed Art. 2 co. 2 D.L. 23/11/88, Deve anche essere valutata l'incidenza degli stati invalidanti sulla capacità lavorativa specifica o semispecifica (confacente, cioè, alle attitudini del soggetto richiedente) che può determinare un incremento percentuale di 5 punti percentuali rispetto alla percentuale di invalidità che sarebbe riconosciuta sulla base delle tabelle.</p>

dell'assicurato, non usuranti e comunque proficue, al fine di arrivare ad una corretta valutazione del grado di invalidità.

Suprema Corte di Cassazione – Sezione lavoro, Sent. 22-01-2016, n. 1186

«... il carattere usurante dell'impegno lavorativo in attività confacente alle proprie attitudini, rilevante anche al fine del giudizio sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità di cui all' art. 1 della legge 12 giugno 1984 n. 222, va riconosciuto a quel lavoro nel quale l'organismo logora le proprie energie per una misura superiore al normale e in un periodo di tempo più breve, con la conseguenza che un complesso morbosità che — secondo un criterio di fondata previsione — possa determinare un grave pregiudizio per la residua efficienza fisica del soggetto, in conseguenza del perdurare dell'attività lavorativa, è da ritenersi invalidante ai fini del diritto all'assegno sopraindicato (Cass. 14 novembre 1995, n. 11798)...»